

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 278 DEL 22.08.2016

OGGETTO: AFFARI LEGALI – RICORSO AL TAR PIEMONTE DI NEW STYLE GAME SRL E ALTRI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA N. 2/2016/PM EMESSA IN DATA 11.07.2016 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilasedici il ventidue del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AFFARI LEGALI – RICORSO AL TAR PIEMONTE DI NEW STYLE GAME SRL E ALTRI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA N. 2/2016/PM EMESSA IN DATA 11.07.2016 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 04.08.2016 è stato notificato il ricorso al TAR Piemonte presentato da NEW STYLE GAME Srl ed altri (12) per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 2/2016/PM adottata dal Sindaco l'11.07.2016 ed avente ad oggetto la «Determinazione dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS negli esercizi autorizzati dal Comune»;
- le motivazioni poste a base dell'ordinanza impugnata (che qui si intendono integralmente richiamate) sorreggono anche la necessità ed opportunità di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte;
- è pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte;
- il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura;
- con determinazione n. 6 del 07.01.2016 è stato approvato l'elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito di avviso pubblicizzato per il tramite degli ordini professionali, ad assumere il patrocinio del Comune nei procedimenti davanti al Giudice Amministrativo per il biennio 2016-2017;
- l'Avv. Gianni Maria SARACCO, collocato nel predetto elenco, interpellato in merito, si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa del Comune nel procedimento di cui trattasi;

Dato atto di rispettare, con la presente deliberazione, il principio della rotazione nel conferimento dell'incarico di Patrocinio Legale;

Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 ;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso indicato in oggetto;
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all'Avv. Gianni Maria SARACCO di Torino della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi;

3. di dare mandato alla dirigenza per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto, fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134 comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-